**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXVI** | **Roma — Mercoledì, 30 dicembre 1925** | **Numero 302**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## *AVVISO.*

*I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale, *per l'anno* 1926, *sono pregati, nel loro stesso interesse, di farlo al più presto.*

*L'Amministrazione della* Gazzetta *non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.*

---

*Si porta a conoscenza del pubblico che presso la Libreria di Stato e i librai concessionari sono aperti gli abbonamenti alla edizione economica della « Raccolta delle Leggi e dei Decreti » al prezzo annuo di associazione di L.* 40.

## SOMMARIO

### PARLAMENTO NAZIONALE



### LEGGI E DECRETI

*Numero di pubblicazione*



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### BANDI DI CONCORSO

# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

**Avviso.**

Si avverte che l'Amministrazione del Senato considera come mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

Roma, 26 dicembre 1925.

*I senatori questori:*
GIOVANNI ROSSI — POMPEO CAMPELLO.

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2539.

LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2275.

**Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922, ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo, nonchè ai militi della M. V. S. N. mutilati in servizio ed alle famiglie dei militi caduti nell'adempimento del loro volontario dovere.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono interamente estese ai cittadini i quali dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale, abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.

Le pensioni e gli assegni privilegiati decorrono dalla data dell'evento e devono liquidarsi in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nei corpi o servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nell'Amministrazione civile dello Stato; in ogni altro caso in base al grado di soldato.

Per il periodo che precede la data del 1° luglio 1923, le pensioni e gli assegni privilegiati di guerra saranno liquidate nella misura stabilita dalle disposizioni anteriori al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

I militari in servizio attivo o richiamati alle armi, i funzionari ed agenti dello Stato e degli Enti pubblici e le loro famiglie, che si trovino nelle condizioni previste da questo articolo, hanno diritto di optare o per il trattamento concesso dalle leggi sulle pensioni normali o per quello stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

Agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale i quali, essendo in servizio, abbiano riportato o riportino un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata o derivi perdita o menomazione della capacità lavorativa ed alle loro famiglie, se ne sia derivata o ne derivi la morte, sono applicabili le norme stabilite per i militari morti o divenuti invalidi in servizio comandato.

Il servizio prestato nella Milizia volontaria sicurezza nazionale pei casi di cui ai precedenti articoli è sempre valido per il conseguimento della pensione privilegiata normale.

Art. 3.

La domanda per la liquidazione delle pensioni o degli assegni privilegiati deve essere presentata entro due anni dal giorno dell'evento e per i fatti accaduti anteriormente alla promulgazione della presente legge entro un anno dalla promulgazione stessa.

Art. 4.

Il Governo del Re provvederà a coordinare mediante decreto Reale le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2414, convertito in legge con la legge 17 aprile 1924 che autorizza il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale a stipulare un contratto di assicurazione cumulativo a favore degli appartenenti alla Milizia.

Art. 5.

L'iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso della spesa derivante dalla presente legge sarà fatto con decreto del Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2540.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2262.

**Costituzione di una Sezione autonoma Fiumana dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli accordi conclusi fra l'Italia e la Jugoslavia, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925, integrativi dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, concernente la città di Fiume;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto, per le comunicazioni e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione di una « Sezione autonoma Fiumana dell'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie » con sede in Fiume, allo scopo principale di esercitare il credito nell'interesse del traffico di transito nel porto di Fiume coi diritti indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il capitale della Sezione sarà costituito dalle speciali assegnazioni dell'Istituto federale e dalle quote che verranno sottoscritte da Banche nazionali ed estere, dalle Compagnie di navigazione nazionali, dalle Compagnie di assicurazione nazionali, con le modalità che saranno stabilite dallo statuto.

Sono autorizzati a partecipare anche altri Enti in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, e, principalmente, le Casse di risparmio, le Società che esercitano il credito ed il risparmio con carattere locale ed, in particolare, le Banche cooperative di credito, nonchè gl'Istituti di previdenza non aventi scopo di lucro privato.

Art. 3.

La Sezione è soggetta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Lo statuto della Sezione predetta sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'economia nazionale e per le comunicazioni.

Art. 4.

La Sezione autonoma Fiumana dell'Istituto federale di credito, oltre alle altre operazioni dirette al risorgimento e all'incremento industriale, commerciale e agrario della provincia del Carnaro, potrà compiere tutti gli atti e le operazioni, che si connettono direttamente e indirettamente al traffico di transito nel porto di Fiume e in particolare alla sovvenzione su merci viaggianti o in deposito, su effetti e valori e su crediti di origine commerciale, secondo le norme che seguono:

*A*) La Sezione può scontare crediti in conto corrente, o in conto aperto così verso cessioni del credito come verso pegno sul credito, in garanzia delle anticipazioni da essa accordate.

Se lo sconto viene fatto verso cessione, a questa può essere attribuita dalle parti contraenti così l'efficacia di trasferire alla Sezione la proprietà del credito, come, invece, soltanto l'efficacia di conferire alla Sezione il diritto di incassare il credito, con privilegio rispetto ad ogni altro creditore del cedente, salvo l'obbligo dei conguagli per la differenza fra l'incasso effettivo e l'importo delle anticipazioni accordate e degli accessori per le stesse dovuti.

Affinchè la cessione sia efficace verso i terzi, basta che ne sia data semplice notizia da parte della Sezione al debitore ceduto. Questa notizia può darsi anche mediante clausola impressa o scritta sulla fattura emessa per il credito ceduto, dalla quale risulti il trasferimento.

*B*) Quando il pegno sia costituito su merci in trasporto, la Sezione sarà considerata, agli effetti del pegno, in possesso delle medesime anche dopo che siano giunte a destinazione purchè abbia il possesso della polizza di carico o del duplicato della lettera di vettura; in quest'ultimo caso sarà considerata in possesso fino a che la lettera di vettura, relativa alla merce arrivata a destinazione, sia stata rimessa al destinatario.

La Sezione conserverà il diritto di pegno anche durante il passaggio della merce dalla ferrovia o dalla nave ai Magazzini generali o ai Depositi franchi di Fiume in amministrazione italiana o in amministrazione serbo-croato-slovena, oppure nei recinti o piazzali in amministrazione dei Magazzini generali di Fiume o viceversa, e negli intervalli tra le differenti operazioni di carico e di scarico, fino a che, mediante la consegna delle polizze di carico o dei duplicati delle lettere di vettura relative, riprenda il possesso, giusta il capoverso precedente.

*C*) Le sovvenzioni per gli scopi previsti all'art. 1 potranno essere fatte su cambiali garantite dal deposito o dalla costituzione in pegno di merci, di titoli o valori o di crediti in conto aperti; in tal caso le scritture risultanti dai registri della Sezione faranno piena fede allo scopo di stabilire la data della dichiarazione di deposito o della costituzione di pegno.

Nelle cambiali o tratte accettate giusta il comma precedente, sarà fatta menzione del presente decreto-legge o della dichiarazione di deposito o costituzione in pegno con indicazione della quantità e qualità della merce costituita in garanzia, del nome del depositario o magazziniere e degli eventuali documenti rappresentativi della merce, oppure dei titoli, valori o crediti, che formano oggetto del deposito o del pegno.

La girata delle cambiali di cui al comma precedente ha effetto di trasferire il diritto di pegno anche senza apposita clausola e anche senza il trasferimento materiale del possesso.

*D*) Spetta alla Sezione il diritto di pegno su tutte le merci, titoli o valori esistenti in suo deposito o di cui fosse altrimenti in possesso, in conseguenza di operazioni previste dallo statuto per tutti i suoi crediti scaduti verso il proprietario delle dette merci, titoli o valori; eventuali diritti di terzi avranno prevalenza su tale diritto di pegno soltanto nel caso in cui alla Sezione sia stato notificato il patto che li costituisce.

*E*) Ove a favore della Sezione sia stato costituito in iscritto un diritto di pegno su merci, titoli o valori con facoltà di vendita non giudiziale, la Sezione potrà procedere, in caso di inadempimento, alla vendita delle cose, titoli o valori sottoposti a pegno senza procedimento giudiziale. Ove le merci, titoli o valori, abbiano valore di borsa o di mercato, la vendita potrà essere eseguita al prezzo corrente per mezzo di agente o sensale debitamente autorizzato.

Art. 5.

L'atto costitutivo della Sezione autonoma Fiumana previsto nell'art. 1, gli atti modicativi della Sezione stessa e quelli relativi ad ammissioni di nuovi partecipanti o a negoziazione di quote, a costituzione delle stesse in garanzia e le delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sono esenti da ogni tassa, per un periodo di 10 anni, decorrente dalla data di costituzione della Sezione stessa.

La Sezione godrà delle seguenti facilitazioni fiscali nei limiti di cui all'articolo seguente:

*a*) le operazioni di anticipazione o sovvenzione che farà sopra deposito o pegni di merci, titoli, valori, lettere di vettura, polizze di carico, warrants, fatture cedute, o crediti in conto aperto e per lo svincolo dei pegni e retrocessione dei crediti ceduti in garanzia, saranno soggette, per tutti gli atti occorrenti a porle in essere, tanto se fatti dalla Sezione, quanto se ad essa rilasciati, alla sola tassa sulle anticipazioni, di cui agli articoli 20 e seguenti della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e registro 30 dicembre 1923, n. 3280;

b) le cambiali ed ogni altro titolo soggetto alla tassa sulle cambiali, di che agli articoli 31 e 32 della tariffa, allegato a) della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, saranno esenti da bollo, in quanto siano rilasciate per l'esecuzione delle anticipazioni di cui alla lettera a) di questo articolo;

c) i titoli di qualunque specie emessi dalla Sezione, ad eccezione delle quote di partecipazione, saranno soggetti alla tassa di negoziazione nella misura ridotta ad un quarto;

d) la Sezione godrà l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile limitatamente al suo reddito di categoria b).

Art. 6.

Gli esoneri da imposte e tasse previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, sono applicabili per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo della Sezione autonoma Fiumana; dopo tale termine e per un successivo periodo di dieci anni le tasse stesse saranno applicate in misura ridotta alla metà.

Durante il secondo decennio sarà applicabile integralmente il beneficio previsto dallo stesso articolo precedente, lettera a), e la tassa di negoziazione sui titoli di qualunque specie emessi dalla Sezione sarà ridotta alla metà.

Questo articolo non si applica alla esenzione di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, la quale ha validità solo per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo della Sezione autonoma.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto, per l'economia nazionale e per le comunicazioni, darà tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, la presidenza dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie sottoporrà all'approvazione dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale un nuovo testo dello statuto, nel quale siano coordinate le funzioni successivamente demandate all'Istituto stesso e siano opportunamente modificati gli ordinamenti di esso in rapporto all'esercizio di tali nuove funzioni. Il nuovo statuto sarà approvato con decreto dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, i quali hanno facoltà di introdurvi d'ufficio le modificazioni che ravvisino necessarie.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 dicembre 1925.*
*Atti del Governo, registro 243, foglio 185.* — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2541.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2276.

**Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato in Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Art. 2.

Questo decreto che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 dicembre 1925.*
*Atti del Governo, registro 243, foglio 183.* — GRANATA.

**Accordo fra l'Italia e l'Austria per una regolazione amichevole di istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco e per sistemazione di rapporti fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.**

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, desiderando regolare in via amichevole notevole parte delle istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco, e nel tempo stesso riconoscendo l'opportunità di una migliore sistemazione di rapporti fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco;

Volendo concludere un accordo a questo riguardo, hanno nominato come loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia:

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici;

il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

il sig. dott. Giuseppe Schenk, già Ministro, Presidente dell'Abrechnungsamt;

i quali, dopo avere comunicato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo austriaco accrediterà al Governo italiano, mediante imputazione al conto unico istituito fra i due Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco, la somma di Lit. 3,300,000 a titolo di globale tacitazione delle istanze di risarcimenti, rivolte al Tribunale arbitrale misto italo-austriaco da emigranti italiani appartenenti alle vecchie Provincie del Regno, danneggiati nei loro beni nel territorio dell'antico Impero d'Austria.

Per istanze di emigranti s'intendono quelle designate come tali dai due Governi di concerto fra loro.

Il Governo italiano, con le norme che da esso saranno stabilite, provvederà, direttamente ed in modo insindacabile, al riparto della predetta somma globale fra i singoli aventi diritto, i quali dovranno considerarsi come completamente tacitati con il conferimento della quota a ciascuno assegnata.

Resta inteso che le questioni di diritto per tutti i casi non compresi nella tacitazione globale sovraindicata si lasciano impregiudicate.

Art. 2.

Gli agenti del Governo italiano e del Governo austriaco hanno facoltà di istituire trattative amichevoli per la tacitazione dei reclamanti in altri casi non compresi nel precedente articolo, che riguardino istanze di cittadini italiani delle vecchie Provincie del Regno rivolte al Tribunale arbitrale misto italo-austriaco verso il Governo austriaco, per risarcimenti; ed in caso di riuscita promuoveranno la rinunzia da parte dei reclamanti al proseguimento del giudizio, nonchè, ove occorra, la omologazione del Tribunale arbitrale misto.

Le somme concordate a titolo di tacitazione saranno accreditate dal Governo austriaco al Governo italiano mediante imputazione al conto unico tra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

Art. 3.

L'art. 4 della Convenzione italo-austriaca 6 aprile 1922, relativa al funzionamento degli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco, è modificato come segue:

« Gli accreditamenti risultanti rispettivamente a favore dei due Uffici, sia che dipendano dall'art. 248, sia che dipendano dall'art. 249 o dal paragrafo 4 dell'allegato alla sezione IV della parte X o dagli articoli 252 e 254 del Trattato di San Germano, formeranno un unico conto.

« Di mese in mese i due Uffici si notificheranno scambievolmente le partite che ciascuno accredita all'altro.

« Al regolamento del saldo non si procederà che alla chiusura definitiva del conto.

« Se il saldo risulterà a credito dell'Italia il Governo austriaco eseguirà versamenti solo per la parte di tale saldo, la quale eventualmente superi la somma di Lit. 3,300,000 ».

Art. 4.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche fra le due Alte Parti contraenti.

In fede di che i due plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano ed in doppio originale tedesco.

Roma, addì 13 dicembre 1924.

JUNG.
SCHENK.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
*Il Ministro per gli affari esteri*:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2542.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2272.

**Nomina del nuovo Regio commissario per la gestione temporanea della Camera agrumaria di Sicilia e Calabria, con sede in Messina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 21 della legge 7 aprile 1921, n. 647, il R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1657, ed il decreto Ministeriale 30 gennaio 1922;

Visto il R. decreto 23 marzo 1924, n. 392, col quale fu dichiarata sciolta la Amministrazione della Camera agrumaria di Sicilia e Calabria, con sede in Messina, e ne fu nominato il Commissario Regio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dottor comm. Ernesto Santoro, funzionario del Ministero dell'economia nazionale, cessa dalle funzioni di Commissario Regio per la gestione temporanea della Camera agrumaria di Sicilia e Calabria con sede in Messina.

Art. 2.

L'on. Michele Crisafulli Mondio è nominato Commissario Regio per la gestione temporanea della Camera suddetta, per la durata di mesi tre, entro il qual termine ne sarà ricostituita l'Amministrazione ordinaria.

Egli esercita le funzioni ed i poteri che le leggi vigenti assegnano agli organi amministrativi della Camera istituiti con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 7 aprile 1921, n. 647, e col R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1657.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1925.*
*Atti del Governo, registro 243, foglio 173.* — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2543.

REGIO DECRETO 20 novembre 1925, n. 2268.

**Estensione alle nuove Provincie delle disposizioni sul demanio pubblico marittimo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

Visto il Codice per la marina mercantile e il regolamento per la esecuzione di esso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778; R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e vi avranno pieno vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto:

a) i capi I, II, III, del titolo III (parte prima) Disposizioni amministrative del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146;

b) i capi I, II, III, IV, V del titolo III del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª);

c) il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale n. 974 in data 29 aprile 1917 per i depositi di liquidi che presentano pericolo di scoppio e di incendio;

d) le altre disposizioni contenute nel Codice e nel regolamento suddetti o in altre leggi e decreti in quanto abbiano attinenza con le materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) nonchè le disposizioni in genere portanti sanzioni penali e disciplinari relative a tali materie.

Art. 2.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1925.*
*Atti del Governo, registro 243, foglio 169.* — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

**Scioglimento dei Consigli comunali di Nova Levante (Trento) e di Novale (Vicenza).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nova Levante, in provincia di Trento.

MAESTA',

L'azione dell'Amministrazione comunale di Nova Levante, sin dal suo insediamento è apparsa deficiente ed irregolare, tanto da richiamare la particolare attenzione dell'autorità politica locale, che non ha mancato di rivolgere ad essa ripetuti, quanto vani, richiami e diffide.

Una inchiesta di recente disposta dal Prefetto ha rilevato il disordine degli uffici comunali, l'abbandono di importanti servizi pubblici, la mancata applicazione delle disposizioni legislative da tempo estese alle nuove Provincie.

I tributi locali vengono imposti in base a criteri irregolari ed empirici, trascurando importanti cespiti di entrata; i beni patrimoniali non sono sufficientemente tutelati; le spese vengono impegnate ed erogate oltre i limiti del bilancio.

E' stato, inoltre, accertato che la concessione e la esecuzione di lavori comunali hanno dato luogo a gravi irregolarità e abusi, che i mandati di pagamento vengono emessi prescindendo dalle formalità di legge, che gli amministratori hanno avuto indebito maneggio di pubblico danaro e percepito non dovuti compensi, intervenendo nelle relative deliberazioni.

L'Amministrazione, a seguito della contestazione degli addebiti, non ha fornito controdeduzioni, dichiarando di non conoscere la lingua italiana.

In tale stato di cose, dopo che il Prefetto ha fatto luogo a causa dell'urgenza, alla sospensione dell'Amministrazione comunale, poichè il disordine della civica azienda richiede, a porvi riparo, un congruo periodo di gestione straordinaria, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nova Levante, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Domenico Stablum è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Novale, in provincia di Vicenza.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Novale, sorta dalle elezioni del marzo ultimo, ha svolto, come è stato accertato da una recente inchiesta, azione deficiente ed irregolare, che ha gravemente pregiudicato gli interessi della civica azienda.

Questioni urgenti e vitali, la cui soluzione è insistentemente reclamata dalla popolazione, non sono state neppure affrontate; trascurati od addirittura abbandonati i servizi pubblici; pregiudicate le finanze comunali dall'azione degli amministratori, abitualmente diretta al conseguimento di interessi personali o di partito.

A rilievi di particolare gravità ha dato luogo la gestione annonaria degli anni 1917, 1919 e 1921, in dipendenza della quale sono risultati debitori verso il Comune il sindaco ed alcuni amministratori con cui, tuttavia, il Consiglio ha voluto, espressamente, dichiararsi solidale.

Tale situazione ha determinato uno stato di grave disagio nello spirito pubblico locale, così che il Prefetto, a prevenire il pericolo di perturbamento della pubblica quiete e nell'intento, anche, di assicurare il normale funzionamento dell'Ente, ne ha affidata la provvisoria amministrazione ad un suo Commissario.

E poichè l'attuale Amministrazione inetta oltrechè sistematicamente malvolente, non dà alcun affidamento di porre riparo al disordine della civica azienda, mentre d'altro canto, l'ulteriore permanenza in carica di essa potrebbe, dall'accentuarsi dei dissidi e dei contrasti, dare motivi a disordini, si rende indi-

spensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti di articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Novale, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Eugenio Cracco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1925.

**Saggi d'interesse da corrispondersi nell'anno 1926 sui depositi del risparmio nelle Casse postali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico di leggi sull'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378, col quale fu autorizzata la istituzione dei libretti al portatore per i depositi al risparmio delle Casse postali;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777, che fissa, a partire dal 1° settembre 1923, il saggio d'interesse da corrispondere sui depositi provenienti dall'estero;

Veduta la deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, presa nell'adunanza del 5 dicembre 1925;

Veduto il parere della Commissione di vigilanza, espresso nella sua riunione del 17 dicembre 1924;

D'accordo col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'economia nazionale;

Decreta:

I saggi d'interesse da corrispondere, per l'anno 1926, sulle somme depositate, nell'interno del Regno, nelle Casse postali a titolo di risparmio, sono fissati nei seguenti importi:

3.63 per cento al lordo dell'imposta di ricchezza mobile, e quindi 2.76 per cento al netto, per i depositi su libretti nominativi;

3.31 per cento al lordo dell'imposta di ricchezza mobile, e quindi 2.52 per cento al netto, per i depositi su libretti al portatore.

Per i depositi provenienti dall'estero, i saggi netti d'interesse da corrispondere sui medesimi rimangono fermi nella misura stabilita dall'art. 10 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777, e cioè:

4.42 per cento al lordo dell'imposta di ricchezza mobile, e quindi 3.36 per cento al netto, per i depositi su libretti nominativi;

4.10 per cento al lordo dell'imposta di ricchezza mobile, e quindi 3.12 per cento al netto, per i depositi su libretti al portatore, qualora siano istituiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1925.

*Il Ministro*: VOLPI.

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1925.

**Saggi degli interessi attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti per l'anno 1926.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 5 dicembre 1925;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 17 dicembre 1925;

Determina:

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1926 sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti, e quello da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

1° *Interessi passivi*:

*a*) nella misura del 3 per cento netto, in ragione d'anno, pei residui depositi di premi di riassoldamento e surrogazione nell'Esercito e nell'Armata;

*b*) nella misura del 2.80 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

*c*) nella misura del 2.50 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

*d*) nella misura del 2.40 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di cauzione dei contabili, affittuari, appaltatori e simili;

*e*) nella misura del 2 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

2° *Interessi attivi*:

*a*) nella misura del 5.75 per cento, in ragione d'anno, tanto pei nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi;

*b*) nella misura del 5 per cento, in ragione d'anno, sui mutui di favore, concessi a Comuni, Provincie e consorzi, nei quali lo Stato assume a suo carico una quota fissa d'interesse, ferma restando tale quota;

c) nella misura del 4 per cento, in ragione d'anno, su tutti gli altri mutui a condizione di favore, tranne che pei mutui suppletivi a quelli già concessi in base al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2799, per i quali la misura dell'onere a carico dell'Ente mutuatario è uguale a quella del mutuo principale.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1925.

*Il Ministro*: Volpi.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Estrazione di titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato.

Si notifica che nel giorno di venerdì 29 gennaio 1926 alle ore 9.30 in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti estrazioni relative ai titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato passate in servizio di questa Direzione generale.

52ª estrazione delle azioni privilegiate (legge 11 luglio 1852, numero 1407) per la linea Cavallermaggiore-Bra nel quantitativo di 35 sulle 1365 attualmente vigenti;

60ª estrazione delle obbligazioni (legge 10 luglio 1862, n. 702) per la linea Cavallermaggiore-Alessandria nel quantitativo di 309 sulle 15483 attualmente vigenti;

30ª estrazione delle azioni comuni (legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279) per la linea Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara nel quantitativo di 329 e cioè 19 titoli unitari e 31 titoli decupli sulle 12837 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle azioni e delle obbligazioni come sopra sorteggiate da rimborsarsi al 1° luglio 1926.

Roma, 28 dicembre 1925.

*Il direttore generale*: Cirillo. — *Il direttore capo divisione*: Sinibaldi.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

*Bollettino N. 271*

### CORSO MEDIO DEI CAMBI del giorno 28 dicembre 1925

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 90 52 | Belgio | 112 55 |
| Londra | 120 238 | Olanda | 9 98 |
| Svizzera | 479 18 | Pesos oro (argentino) | 23 35 |
| Spagna | 351 62 | Pesos carta (argent.) | 10 25 |
| Berlino | 5 91 | New-York | 24 797 |
| Vienna (Shilling) | 3 51 | Russia | 127 50 |
| Praga | 73 75 | Belgrado | 44 25 |
| Dollaro canadese | 24 79 | Budapest | 0 0348 |
| Romania | 11 40 | Oro | 478 46 |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**
*Con godimento in corso.*

| | | |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 73 825 |
| | 3.50 % » (1902) | 66 50 |
| | 3.00 % lordo | 44 325 |
| | 5.00 % netto | 94 125 |
| | Obbligazioni delle Venezie 3.50 % | 67 975 |

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a 3 posti di studio semigratuiti nel Reale educatorio Maria Adelaide, in Palermo.

Il Consiglio direttivo del Reale educatorio Maria Adelaide;
Veduto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930;
Vedute le norme fissate nello statuto organico dello stesso Educatorio.
Veduta la deliberazione del 2 giugno 1925;

Delibera:

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 3 posti di studio semigratuiti, due dei quali sono riservati a figlie di ufficiali del Regio esercito.

Possono aspirare ai posti vacanti le fanciulle che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12.

Il concorso è per titoli da giudicarsi dal Consiglio direttivo.

Nella concessione dei posti saranno preferite le orfane dei militari caduti in guerra o morti a causa di essa e le figlie di coloro che per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le concorrenti dovranno presentare istanza su carta legale da L. 2 al presidente del Reale educatorio Maria Adelaide non più tardi di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Pubblica istruzione. Le istanze delle orfane di guerra dovranno essere trasmesse al presidente per mezzo del Comitato provinciale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato di buona condotta rilasciato dal capo dell'istituto da cui la giovanetta proviene e dal sindaco, per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se la giovanetta appartiene ad un istituto pubblico femminile di educazione, dalla direttrice dell'istituto medesimo;

d) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1924-1925 con lo specchietto dei voti riportati:

e) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre ed eventualmente della madre, sul numero, sull'età e sulla qualità delle altre persone che compongono la famiglia (legalizzato);

f) certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

g) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Sono dispensate dal presentare quest'ultimo documento le giovanette appartenenti alle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dalle orfane di guerra, che, ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga di pagare le spese di primo ingresso e tutte le altre (corredo, libri, stivalini, tasse scolastiche ecc.) che, oltre la retta, saranno necessarie al mantenimento della giovanetta nell'Istituto.

Le giovanette che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunne dei Reali educatori, sono dispensate dal presentare l'atto di nascita, il certificato di sana costituzione e quello di cittadinanza.

La concessione dei posti, se la giovanetta serberà buona condotta e darà prova di profitto nello studio, durerà sino al 30 settembre dell'anno in cui compirà il 18° anno di età, ma dovrà lasciare l'istituto anche prima, quando essa abbia terminato gli studi che vi si compiono.

Palermo, addì 12 novembre 1925.

*Il Presidente*: Prof. A. Longo.

Tommasi Camillo *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.